



COBAS - Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma – 06 70452452 - www.cobas-scuola.it

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

piazza Unità d'Italia 11 – 90144 Palermo - tel. 091 349192 - tel/fax 091 6258783
<http://cobasscuolapalermo.com> – cobas.pa@libero.it

Alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Sicilia

Ai Dirigenti scolastici
e a tutto il personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia

LORO SEDI

prot. n. 90/c del 9 marzo 2020

Oggetto: emergenza COVID-19 – OBBLIGHI DI LAVORO E DIDATTICA A DISTANZA

In questi primi giorni di sospensione delle attività didattiche, a causa dell'emergenza COVID-19, sono arrivate alla scrivente O.S. numerose segnalazioni di comportamenti irrituali di dirigenti scolastici, che sembrano esorbitare dalle norme vigenti relative all'utilizzazione del personale.

Innanzitutto, ribadiamo che l'utilizzazione del personale docente e ATA non può avvenire che in applicazione delle *“norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche”* (Chiarimenti dell'USR Sicilia – Ufficio I AT provincia di Palermo del 27/2/2020), per cui:

- il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, e già previste, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e *“non improcrastinabili”* (Nota MIUR n. 278/2020);
- il personale ATA può rientrare nelle scuole solo dopo la *“pulizia e disinfezione straordinaria”* dei locali, assicurando *“un adeguato distanziamento come misura precauzionale”* (punto 5 Dir. D.F.P. n. 1/2020), adottando *“una organizzazione attenta a garantire l'attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità”* e concedendo *“il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta”* (Nota MIUR n. 278/2020).

Tutto ciò premesso, ricordiamo che la stessa Nota MIUR n. 278/2020 prevede il coinvolgimento del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS e della RSU nell'adozione delle *“misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio”* per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento.

Inoltre, per quanto riguarda l'attivazione di modalità di didattica a distanza, l'art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: *“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”*.

Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che - per quanto riguarda la didattica - il collegio dei docenti ha *“potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto... Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”* (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).

Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all'interno degli obblighi professionali.

È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/le docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

Crediamo sia interesse di tutti/e evitare oggi scelte improvvisate che diano luogo a contenziosi, o producano un indesiderato effetto di amplificazione dell'ansia e dell'incertezza comune.

In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e - comunque - a:

- non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti;
- non riorganizzare le attività funzionali all'insegnamento, modificando il piano annuale delle attività;
- non imporre al personale docente l'utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/le singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;
- concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA che ne facesse richiesta.

Infine, constatata la forte disomogeneità dei comportamenti adottati dai/le dirigenti scolastici/che della regione, la scrivente O.S. ritiene utile che anche la Direzione dell'USR Sicilia diffonda una nota di chiarimento sui temi suesposti, tale da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di agire con la necessaria serenità in un quadro di comportamenti condivisi.

per il Coordinamento Regionale Siciliano

COBAS Scuola

Ferdinando Allata

